

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Commercialisti - Revisori**

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Valeria Massardi  
Giulia Pasinetti  
Laura Montagnini  
Claudia Bertoli  
Roberto Brustia

## **Consulenti del lavoro**

Silvia Margini  
Roberta Maifredi

## **Avvocati**

Luigi Lupinacci  
Elena De Nard

## **Circolare 4A/2020**

### **AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS**

Facendo seguito a quanto comunicato nelle precedenti circolari (n.3/A Tributaria e n.10 Lavoro del 19/3/2020), con la presente siamo a riferirvi alcune nuove indicazioni.

#### Sommario

Credito d'imposta per botteghe e negozi.....	1
Indennità di 600 euro per agenti e subagenti.....	2
Moratoria prestiti per PMI.....	3
Ammortizzatori sociali .....	3

#### Credito d'imposta per botteghe e negozi

L'articolo 65 del decreto c.d. "Cura Italia" ha previsto un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo relativo ai soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1(negozi). Purtroppo il credito non spetta agli immobili rientranti in altre categorie catastali quali gli A/10 solitamente utilizzati per l'attività di intermediazione assicurativa; va quindi sempre verificata la visura catastale dell'immobile prima dell'utilizzo del credito. A tal proposito si specifica quanto segue.

- Il credito non spetta ai soggetti esercenti attività c.d. "essenziali", così come identificate agli allegati 1 e 2 del DPCM del 11/3/2020. Da un'interpretazione letterale della norma si desume quindi che **il credito spetti anche alle agenzie di assicurazione** poiché, seppure escluse dalla sospensione delle attività, non sono ricomprese nei sopraccitati allegati.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 25/3/2020, utilizzando il **codice tributo 6914**.
- L'agevolazione è stata prevista per competenza e non per cassa e spetta quindi ai conduttori **indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente pagato il canone**.
- Non è stata specificata la modalità di fruizione del bonus nel caso in cui un **singolo contratto di locazione sia riferito a più immobili di categoria catastale diversa**, ad esempio nel caso in cui il negozio sia locato insieme ad altro locale di categoria catastale C/2 o C/6. In tal caso potrebbe essere corretto ripartire l'importo in proporzione alla rendita catastale o alla superficie occupata dalle diverse unità immobiliari, ma non sono stati forniti chiarimenti definitivi da parte di Agenzia delle Entrate.
- Non sono state fornite indicazioni circa la ricomprensione dell'iva indetraibile nella base imponibile sulla quale calcolare l'importo del credito (per i soggetti che esercitano la propria attività in regime di indetraibilità iva); per tale motivo si ritiene prudentemente che **il 60% sia da calcolare sul solo imponibile del canone di locazione** e nel caso in cui tale canone sia soggetto ad iva, questa sia da considerarsi non ricompresa nel credito d'imposta.

Ulteriori modifiche alla norma potrebbero essere apportate in sede di conversione in legge del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Indennità di 600 euro per agenti e subagenti

Come già noto il decreto "Cura Italia" ha previsto un'indennità di 600 euro per il mese di marzo, in favore dei lavoratori autonomi (art. 28 del decreto). L'INPS ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito a questo sussidio che, si ricorda, **non è assoggettato a tassazione**. Secondo quanto fino ad oggi comunicato dalle fonti ministeriali e riferibile alla categoria degli intermediari assicurativi, i soggetti beneficiari sarebbero i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, non iscritti ad altre forme previdenziali ad eccezione della Gestione separata; **l'indennità sarebbe quindi spettante ad agenti, subagenti e produttori purché iscritti all'INPS commercianti**.

Dopo molti dubbi iniziali circa la possibilità di ricondurre alle sole ditte individuali, ad oggi è possibile ritenere che l'indennità spetti a tutti gli agenti e subagenti e produttori siano essi in forma di ditta individuale, che soci di società (SNC, SAS, SRL) o collaboratori di imprese familiari, naturalmente se iscritti alla Gestione Commercianti INPS. Resta da sciogliere il dubbio se l'appartenenza obbligatoria alla Cassa di Previdenza Agenti metta in rischio la spettanza dell'indennità per gli Agenti poiché la norma prevede che questa sia erogata ai "*non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata*". A tal proposito si segnala che il 28/3/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ, dove ha specificato che gli agenti di commercio iscritti ad Enasarco possono accedere all'indennità ai sensi dell'art.28 del Decreto e non attraverso il c.d "Reddito di ultima istanza"; per questo motivo **si ritiene che analogamente anche gli agenti di intermediazione assicurativa possano accedere alla suddetta indennità**.

L'INPS ha altresì chiarito che **la domanda non avverrà con modalità "click-day"**, come inizialmente ipotizzato, ma sarà da presentare in via telematica utilizzando i canali previsti sul sito internet dell'Istituto e sarà disponibile ad aprile. A tal proposito **si consiglia, per coloro che non fossero in possesso del proprio PIN INPS personale, di farne richiesta** quanto prima poiché,

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

stante quanto dichiarato ad oggi dall'Istituto, sarà necessario il PIN (e probabilmente anche solo la prima parte di esso rilasciata automaticamente al momento della richiesta sul portale web) per la presentazione della domanda.

Rimaniamo in attesa di imminenti ulteriori indicazioni che possano chiarire definitivamente gli ambiti di applicazione e le modalità di presentazione della domanda di indennità, in quanto ad oggi **gli studi professionali non sono abilitati alla presentazione della domanda in qualità di intermediari.**

## Moratoria prestiti per PMI

Tra le misure varate dal Decreto "Cura Italia" tese a garantire la liquidità alle imprese, si evidenzia che all'art.56 viene prevista una **moratoria su prestiti per le Piccole Medie Imprese** (ovvero le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni, attivo inferiore a 43 milioni e meno di 250 dipendenti) **categoria che ricomprende le agenzie di assicurazione**; il Ministero dell'Economia ha inoltre precisato il 22/3/2020 che anche le ditte individuali potranno accedere alla moratoria.

La norma prevede che:

- **le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30/9/2020;**
- **i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30/9/2020** sono prorogati fino alla stessa data e alle medesime condizioni;
- **il pagamento dei mutui, dei leasing e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, scadenti dall'entrata in vigore del decreto al 30/9/2020, è sospeso** e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.

Per l'accesso alla moratoria è sufficiente una mera comunicazione a mezzo PEC da inviare alla Banca insieme ad un'autocertificazione nella quale l'impresa autocertifica di aver subito una temporanea carenze di liquidità. Per quanto riguarda la sospensione delle rate dei prestiti il comma 4 dell'articolo prevede che le esposizioni non debbano essere deteriorate ovvero, come chiarito dal Ministero, l'impresa richiedente non deve avere rate scadute (non pagate o parzialmente pagate) da più di 90 giorni.

## Ammortizzatori sociali

Le Agenzie che, per via dell'emergenza Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l'attività dei lavoratori possono chiedere, entro i prossimi 4 mesi, l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale o la cassa integrazione in deroga, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale".

La domanda può essere presentata per un periodo non superiore alle 9 settimane.

Tale causale può essere inserita per le richieste di intervento dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.

Sull'argomento rimandiamo alla nostra precedente circolare n. 10 del 19/03/2020.

Ogni Agenzia dovrà seguire le istruzioni fornite dalla propria Associazione datoriale di appartenenza (SNA, ANAPA, ANAGINA) utilizzando la documentazione prodotta dalla stessa.

Alleghiamo di seguito alla presente le istruzioni predisposte dal nostro Studio e divulgate da SNA ai

propri iscritti con la relativa modulistica.

Vi ricordiamo che gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa dovranno essere attivati dal Vs Consulente del Lavoro sulla base delle Vs esigenze.

## **Decreto Cura Italia – Istruzioni operative Ammortizzatori sociali – AGENTI SNA**

### **1) PER LE AGENZIE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU' DI 5 DIPENDENTI (la media da verificare è quella dei 6 mesi precedenti)**

- 1) scaricare il fac simile di richiesta di esame congiunto per FIS Assegno ordinario (ALLEGATO 1) ;
- 2) compilare e firmare il fac simile di richiesta di esame congiunto;
- 3) scaricare il fac simile di verbale di esame congiunto (ALLEGATO 2);
- 4) compilare e firmare il fac simile di verbale di esame congiunto;
- 5) trasmettere tutta la documentazione contemporaneamente a mezzo posta certificata alle oo.ss..

Nel file in excell allegato (ALLEGATO 4) troverete gli indirizzi Pec di FESICA – CONFSAL; individuate l'indirizzo al quale spedire la documentazione in base alla Vs Provincia di appartenenza ed inseritelo nei due fac simili.

L'indirizzo Pec di CONFSAL FISALS è già riportato sui fac simili.

Nel caso in cui un sindacato Vi dovesse contattare per richiedere (entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva) l'espletamento dell'esame congiunto, lo stesso Vi trasmetterà via Pec il verbale sottoscritto anche dal sindacato.

Una volta conclusa la fase sindacale di cui sopra o trascorsi i tre giorni successivi all'invio della comunicazione di cui sopra senza che il sindacato abbia avanzato richiesta di esame congiunto, il Vs Consulente del Lavoro potrà procedere alla trasmissione all'INPS della domanda di FIS con la causale Covid19.

### **2) PER LE AGENZIE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE FINO A 5 DIPENDENTI (la media da verificare è quella dei 6 mesi precedenti).**

Per le Agenzie che occupano mediamente fino a cinque dipendenti è previsto il trattamento di Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 del Decreto la cui regolamentazione è affidata alle singole Regioni e Province autonome.

Alleghiamo alla presente fac simile di richiesta esame congiunto CIGD (ALLEGATO 3) da completare, sottoscrivere ed inviare via Pec alle oo.ss territoriali.

Nel file in excell allegato (ALLEGATO 4) troverete gli indirizzi Pec di FESICA – CONFSAL; individuate l'indirizzo al quale spedire la documentazione in base alla Vs Provincia di appartenenza ed inseritelo nei due fac simili.

**I Vs Consulenti del Lavoro dovranno verificare le modalità operative previste dalle singole**

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Regioni e Province Autonome.**

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento è concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro, pertanto, non dovrà anticipare alcun importo.

[Allegato 1 - Fac simile richiesta esame congiunto FIS](#)

[Allegato 2 - Fac simile verbale esame congiunto FIS](#)

[Allegato 3 - Fac simile richiesta esame congiunto CIGD](#)

[Allegato 4 - Elenco Segreterie FESICA CONFISAL](#)

Distinti saluti.

Brescia, lì 30/03/2020

Studio Della Frera Borboni & Associati